



SERVIZIO VOLONTARIO INTERNAZIONALE

VIALE VENEZIA, 116 - 25123 BRESCIA - ITALIA
TEL. 030/3367915 - FAX. 030/3361763
C.F. 80012670172

**SERVICE VOLONTAIRE INTERNATIONAL
INTERNATIONAL VOLUNTARY SERVICE
SERVICIO VOLUNTARIO INTERNACIONAL
SERVIÇO VOLUNTÁRIO INTERNACIONAL**

Ente morale eretto con DPR 794 del 8/10/1972

Riconosciuto idoneo ai sensi della legge 49 del 26.2.87 con Decreto Ministeriale n° 1988/128/004187/2D del 14.9.1988

STATUTO SOCIALE

DENOMINAZIONE - SEDE E SCOPO

- ART. 1 È costituita l'associazione denominata "SERVIZIO VOLONTARIO INTERNAZIONALE".
- ART. 2 L'associazione ha sede in Brescia, viale Venezia n°116 e potrà istituire sedi secondarie sia in Italia che all'Estero.
- ART. 3 L'associazione ha per scopo di preparare ed inviare volontari nei paesi del terzo mondo per collaborare allo sviluppo economico e sociale di detti paesi.
L'associazione non persegue scopi di lucro.
- ART. 4 Per il raggiungimento di detto scopo l'associazione:
1° - Promuoverà:
- a) la costituzione di un centro di formazione al cui direttore competerà l'accettazione dei candidati che intendono, con spirito di servizio, donare nelle forme debite la propria competenza e attività alle comunità in via di sviluppo, inserendosi in queste per un tempo determinato;
 - b) la costituzione di organi particolarmente adatti:
 - 1- alla selezione di coloro che richiedono di essere ammessi a frequentare i corsi di formazione;
 - 2- alla assistenza ai volontari che risiedono all'estero;
 - 3- a favorire il reinserimento psicologico e professionale dei giovani che rientrano dopo il loro servizio;
 - c) gruppi di "Amici", anche non associati, che svolgano nello spirito della associazione stessa, una attività di lavoro, di studio o di assistenza a favore dei paesi del terzo mondo.
- 2° - Editerà notiziari e pubblicazioni periodiche allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche del volontariato e della solidarietà internazionale.

ASSOCIATI

- ART. 5 Per poter far parte dell'Associazione in qualità di associati occorre far domanda scritta al Consiglio Direttivo il quale la sottopone alla prima Assemblea.
Il Vescovo pro-tempore di Brescia è associato di diritto.
L'Assemblea a maggioranza semplice può ammettere quali associati: i volontari rientrati, le persone o Enti che, a giudizio dell'Assemblea stessa, condividono lo spirito della associazione e/o abbiano svolto o svolgano un'attività di valore equivalente o complementare a quella dell'organismo.

OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI - DIRITTO DI RECESSO - ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

- ART. 6 L'associato si impegna secondo le sue forze e capacità a donare alla comunità degli associati in spirito di servizio quanto è necessario alla vitalità della Associazione. Pertanto ciascuno dovrà assumere, secondo le esigenze, un compito particolare adatto alle proprie capacità. Inoltre tutti gli associati dovranno versare annualmente una quota associativa nella misura stabilita anno per anno dall'Assemblea.
La qualità di associati si perde per morte, per recesso e per esclusione. L'associato può sempre recedere dall'Associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
L'esclusione di un associato non può essere deliberata dall'Assemblea che per gravi motivi.

Gli associati che abbiano receduto e siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

- ART. 7 Il patrimonio dell'Associazione è formato dalle quote associative o da qualsiasi altro bene a qualsiasi titolo pervenuto alla associazione. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo per sottoporli alla Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- ART. 8 Sono organi dell'Associazione:
- a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente dell'Associazione;
 - d) il Segretario;
 - e) il Collegio dei Sindaci;
 - f) il Direttore del Centro di Formazione.

ASSEMBLEA

- ART. 9 Gli associati sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno due volte all'anno mediante comunicazione scritta a ciascun associato oppure affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo degli associati a norma dell'art.20 C.C. l'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.
- ART. 10 L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sulle quote sociali, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sul Regolamento per il funzionamento della Associazione, sul Corso di formazione che l'Associazione deve compiere durante l'anno, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e dei Sindaci, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quanto altro a lei demandato per legge o per statuto.
- ART. 11 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola col pagamento della quota annua di associazione. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, che per l'approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.
- ART. 12 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o in sua mancanza dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di costatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea. Della riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
- ART. 13 Le Assemblee sono validamente costituite se convocate ai sensi dell'art.20 e deliberate con le maggioranze previste dall'art.21 C.C.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- ART. 14 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri dei quali almeno i due terzi devono essere soci, mentre i rimanenti possono essere anche non associati.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e viene eletto dall'Assemblea. I consiglieri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio, alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima assemblea.
Il delegato del Vescovo pro tempore di Brescia, o l'assistente spirituale eventualmente da questi nominato, partecipa di diritto ai lavori del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
- ART. 15 L'Assemblea nomina nel proprio seno il Presidente del Consiglio Direttivo; il Consiglio, se non vi ha provveduto l'Assemblea, nomina nel proprio seno un Vicepresidente e un segretario.
- ART. 16 Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno una volta al mese.
Per la validità delle delibere occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vicepresidente. In assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
- ART. 17 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni.
Esso procede pure alla assunzione di dipendenti ed impiegati determinando la retribuzione e compila il regolamento per il funzionamento della Associazione da sottoporre alla Assemblea la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

IL PRESIDENTE

- ART. 18 Il Presidente ed in caso di sua assenza o impedimenti il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio. Nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

IL SEGRETARIO

- ART. 19 Il segretario del Consiglio Direttivo coordina, sotto la direzione del Presidente, l'attività dell'Associazione. Potrà inoltre sottoscrivere la corrispondenza che non comporti assunzioni o riconoscimento di obbligazioni.

COLLEGIO DEI SINDACI

- ART. 20 Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti per un triennio dall'Assemblea anche tra non associati. I Sindaci sono rieleggibili.
Essi vigileranno sulla gestione amministrativa e contabile della associazione e redigeranno il loro motivato parere sul bilancio preventivo o consuntivo da presentarsi dal Consiglio Direttivo all'Assemblea. Per quanto concerne la sostituzione dei Sindaci si richiama per quanto compatibile la disciplina dettata dall'articolo 2401 C.C.

DIRETTORE DEL CENTRO DI FORMAZIONE

- ART. 21 Il Centro di Formazione sarà retto da un Direttore nominato dall'Assemblea, anche tra i non associati. Il Direttore durerà in carica tre anni e sarà rieleggibile.
Il Direttore, attenendosi alle disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, decide in merito all'accettazione ed alla formazione dei candidati per lo svolgimento dei compiti di volontariato di cui all'art.4 ed alla loro idoneità a svolgere i compiti suddetti.

GRATUITÀ DELLE PRESTAZIONI

- ART. 22 Tutti gli incarichi elettivi svolti nell'ambito della Associazione sono gratuiti. L'Associazione potrà peraltro, con specifiche e motivate delibere dell'Assemblea, retribuire coloro che, pur avendo cariche elettive, svolgeranno a favore dell'Associazione un'attività avente le caratteristiche della prestazione di lavoro subordinato. Il rimborso di eventuali spese sostenute per l'Associazione verrà di volta in volta autorizzato dal Consiglio Direttivo.
- ART. 23 Il Consiglio Direttivo, sentita l'Assemblea, decide verso quali paesi inviare i volontari, fissa i criteri di scelta di questi ultimi ed il loro trattamento, tenuto conto delle norme vigenti in materia al momento della delibera.

SCIOGLIMENTO - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

- ART. 24 In caso di scioglimento della Associazione il suo patrimonio sarà devoluto al Seminario Vescovile di Brescia con l'onere di impegnarlo per aiutare missionari bresciani che prestino la loro opera in terra di missione nel terzo mondo.

NORMA DI RINVIO

- ART. 25 Per tutto quanto non espressamente completato si fa riferimento a quanto stabilito dal Codice Civile in materia di associazioni riconosciute.
-